

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO

ATTO DI RIMODULAZIONE dell'incarico professionale di cui alla DD/4159/2012 del 18/12/2012 della Provincia di Massa Carrara avente ad oggetto "Affidamento incarico di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa in sicurezza del Torrente Canalmagro – Comune di Massa, Comune di Montignoso (MS) alla Società Physis s.r.l."

L'anno 2016 il giorno del mese di

tra

- Il Dirigente Ing. Gennarino Costabile nato a il, domiciliato presso la sede legale del Commissario in Firenze, Piazza Duomo 10, il quale interviene nella sua qualità di dirigente responsabile del Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana e di cui il Commissario delegato ex L. 228/2012 si avvale ai sensi dell'Ordinanza 8 del 10.03.16 ai fini dell'attuazione dell'intervento in oggetto, giusta delega di cui alla ordinanza n. del..... ;
- West Systems s.r.l.- Divisione Physis Ingegneria per l'ambiente (d'ora in avanti West Systems), C.F. e P.I.01071300501, con sede legale in v.le Donato Giannotti, 24 – 50126 Firenze (FI) rappresentata danato a il C.F./p.Iva

PREMESSO che:

- con DD/4159/2012 del 18/12/2012 della Provincia di Massa Carrara, è stato affidato alla società Physis l'incarico per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che in data 22/12/2014 è divenuta efficace la Fusione per incorporazione della società Physis srl Ingegneria per l'Ambiente nella società West Systems srl (P.I.01071300501) come da Atto Notarile del Notaio dott. Alessio Ciofini in Firenze Rep. n°27765 del 10/12/2014 Raccolta n°9639 Registrato in Firenze il 17/12/2014 al n°20584 a seguito del quale "la Società West Systems s.r.l., subentra a pieno diritto in tutto l'attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della incorporata società Physis s.r.l. ed in tutte le sue ragioni, azioni, e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni";
- con Ordinanza commissariale n. 8 del 10/03/2016 il Commissario ex L. 228/2012, tenuto conto del riassetto istituzionale delle amministrazioni provinciali di cui alla L. 56/2014 e alla L.R.T 22/2015 e ss.mm.ii., ha proceduto a riassumere direttamente l'esecuzione dell'intervento "Canal Magro - ripristino arginature, adeguamento casse di espansione esistenti e sistemazione del tratto terminale a seguito delle rotte e esondazioni verificatesi nell'evento del 11.11.2012" (cod. intervento 2012EMS0006);
- Il Commissario delegato, a seguito della citata ordinanza n.8/2016 è subentrato, data l'urgenza e la valenza strategica ai fini della mitigazione del rischio idraulico, alla Provincia

di Massa-Carrara nella responsabilità e nell'attuazione dell'intervento in oggetto, avvalendosi del Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana;

RILEVATO che la progettazione dell'intervento in oggetto alla data di Marzo 2016 risultava ancora in corso da parte dell'ente attuatore;

RICHIAMATE le motivazioni espresse nell'ordinanza commissariale n. del..... e valutata pertanto la conseguente necessità:

- di avere un quadro generale degli interventi necessari su tutta l'asta del Canalmagro, in ottemperanza alle richieste formulate in sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A., comprensivo di uno studio di fattibilità delle possibili alternative per risolvere i problemi della foce del Canalmagro;
- di attivare il procedimento di V.I.A. per la foce del Canalmagro, visto che il procedimento di verifica ambientale attivato dalla Provincia di Massa Carrara si è concluso con la necessità di assoggettare a V.I.A. l'intervento (DD/3401/2013 del 30/09/2013);

VISTO l'art. 216 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ritenuto pertanto che continui ad applicarsi al presente incarico la disciplina di cui al previgente D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010;

RILEVATO

- che con la medesima Ordinanza Commissariale n. del per le motivazioni espresse in premessa si è stabilito di procedere alla rimodulazione dell'incarico conferito dalla Provincia di Massa Carrara in data 18/12/2012 ed è stato approvato in schema il presente atto di modifica;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente atto in forma di scrittura privata in modalità elettronica con apposizione delle firme digitali delle parti a distanza;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELLA RIMODULAZIONE

Il Commissario delegato ex L. 228/2012 nella persona del Dirigente delegato, Ing.Gennarino Costabile – individuato come sottoscrittore del presente atto - e la Soc. West System s.r.l. nella persona del suo legale rappresentante sig....., a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto della sopra citata D.D. della Provincia di Massa convengono che l'oggetto dell'incarico di cui trattasi sia rimodulato come segue:

- A. Redazione del Progetto preliminare complessivo, la cui redazione è stata prescritta in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità, e finalizzato alla definizione degli interventi di messa in sicurezza delle seguenti aste fluviali:
- Torrente Canalmagro dalla Ferrovia LI-GE fino al mare;
 - Fosso del Sale a valle dell'autostrada GE-LI;
 - Canale degli Sforza dal Torrente Canalmagro fino alla confluenza nel fiume Versilia.

- B. Redazione del Progetto definitivo ed esecutivo casse - Il progetto esecutivo del primo lotto funzionale è relativo all'adeguamento e al potenziamento delle casse di espansione esistenti sul torrente Canalmagro comprese le opere di ripresa e di scarico. In particolare si prevede il rialzamento delle sommità arginali delle casse fino alla quota degli argini del torrente Canalmagro. Il progetto sarà calibrato su un totale di quadro economico di €4.000.000,00.
- C. Studio Impatto Ambientale per la foce - Lo studio di Impatto Ambientale della foce sarà sviluppato secondo le prescrizioni del provvedimento di assoggettamento alla VIA (determina n.3401 del 10/03/2014).

L'Attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori non è più oggetto delle prestazioni contrattuali da effettuarsi da parte di West Systems.

Tale attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione viene sostituita ed integralmente compensata dall'attività di redazione del progetto preliminare complessivo sul Torrente Canalmagro e dello studio d'impatto ambientale per la foce del Canalmagro.

Art. 2 – Prestazioni inerenti al servizio

L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché alle norme del D.P.R. n. 207/2010.

Il progetto preliminare complessivo (di cui all'art.1 lett.A) consisterà sostanzialmente nei seguenti elaborati:

- Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17 c.1 lettere a,b,e D.P.R.207/2010)
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
- Planimetria generale, profili longitudinali, sezioni fluviali, tipologici
- Relazione Idrologica (art.19 c.1 lett.o D.P.R.207/2010)
- Relazione Idraulica (art.19 c.1 lett.p D.P.R.207/2010)
- Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, c.1 lett. g,h D.P.R.207/2010)
- Prime indicazioni sulla sicurezza

Il progetto definitivo ed esecutivo (di cui all'art.1 lett.B) sarà costituito dai seguenti elaborati:

- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) D.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
- Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10)
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), D.P.R. 207/10)
- Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), D.P.R. 207/2010)
- Relazione geotecnica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
- Relazione idrologica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
- Relazione idraulica (art.26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
- Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, D.P.R. 207/10)
- Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
- Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L'Operatore economico dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore della sicurezza durante la progettazione dell'opera in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, l'Operatore economico dovrà:
 - redigere i documenti richiesti dalla normativa, comprese le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie, assicurando il massimo supporto ai progettisti;
 - partecipare a incontri, riunioni, conferenze, ecc. che si renderanno necessarie per il raccordo con i progettisti e con l'Amministrazione, per l'approvazione di atti, o su istanza degli enti competenti.
- Eventuali integrazioni ed approfondimenti, da concordare con il RUP, durante la progettazione, con particolare riferimento a:
 - indagini geotecniche;

Lo Studio d'Impatto Ambientale (di cui all'art.1 lett.C) sarà costituito dai seguenti elaborati:

- Studio di impatto ambientale (VIA-VAS- AIA) (art.24, comma 2, lettera e), D.P.R. 207/2010);
- Relazione Paesaggistica;
- Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)

Lo stesso terrà conto in modo particolare del seguente quadro normativo:

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli studi impatto Ambientale;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale- parte seconda
- L.R. 25 febbraio 2016, n. 17: Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)
- L.R. 12 febbraio 2010, n. 10: Norme in materia di VAS, di VIA.
- L.R. 3.11.1998, n. 79: l'art. 10 comma 2 è attualmente ancora in vigore;

Restano a carico del committente le indagini eventualmente prescritte in sede di V.I.A. ed eventuali indagini necessarie per la redazione dello Studio d'Impatto Ambientale, quali:

- indagini geologiche e geotecniche;
- indagini sulla qualità delle terre;
- indagini sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- indagini sulle componenti ambientali flora e fauna;
- indagini e monitoraggio rumore e polveri.

Art. 3 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante figure professionali aventi le necessarie abilitazioni all'esecuzione delle stesse secondo la vigente normativa.

Art. 4 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale rimodulato è di 101.163,93 € per un totale 128.356,79 Euro, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, così suddiviso:
 - A. Progetto preliminare complessivo per l'importo €43.139,20;
 - B. Progetto definitivo ed esecutivo del primo lotto funzionale "Adeguamento delle casse di espansione esistenti" per l'importo €75.076,19;
 - C. Studio Impatto Ambientale per la foce del Torrente Canalmagro per l'importo € 10.150,40.
2. La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con i fondi relativi alla Contabilità speciale n.5750 del Commissario delegato così come individuati nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2013 e ss.mm.ii..
3. Il corrispettivo di cui al paragrafo 1 non comprende le attività già espletate dall'affidatario a favore della Provincia di Massa Carrara. La West Systems con la sottoscrizione del presente atto di rimodulazione dichiara di null'altro avere da pretendere per le attività già espletate nei confronti del precedente soggetto attuatore Provincia di Massa Carrara e che il corrispettivo professionale di cui sopra comprende tutte le attività ancora da svolgersi come dettagliate nel presente atto al fine di eseguire l'incarico affidato.

Art. 5 - Stipula

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle Parti e assume efficacia dall'apposizione della marca temporale.

Art. 6 – Subappalto

1. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di subappalto, si applica l'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. Gli elaborati del progetto preliminare devono essere presentati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.
2. Gli elaborati del progetto definitivo, dovranno essere presentati entro giorni 15 naturali e consecutivi dall'avvenuta consegna del progetto preliminare; il progetto definitivo con le eventuali richieste di modifica al progetto dettate in sede di Conferenza dei Servizi dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data della Conferenza stessa.
3. Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere presentati entro giorni 30 naturali e consecutivi dall'avvenuta verifica del progetto definitivo. In caso di richieste di modifica in sede di validazione/verifica il progetto esecutivo integrato dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della verifica stessa.
4. Lo Studio d'Impatto Ambientale per la foce del Torrente Canalmagro, redatto ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della L.R.T.10/2010, dovrà essere consegnato entro il 30 Novembre 2016;

La consegna degli elaborati progettuali dovrà risultare da apposito verbale.

I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 8 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:
 - Progettazione preliminare n. tre copie cartacee, una copia in formato elettronico firmata digitalmente e una copia in formato elettronico editabile su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato natio o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
 - Progettazione definitiva ed esecutiva n. tre copie cartacee, una copia in formato elettronico firmata digitalmente e una copia in formato elettronico editabile su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato natio o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
 - Studio d'Impatto Ambientale n. tre copie cartacee, una copia in formato elettronico firmata digitalmente e una copia in formato elettronico editabile;
2. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Verifica e validazione degli elaborati progettuali

1. L'Amministrazione verificherà e poi validerà, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, del Capo II del D.P.R. n. 207/2010, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art.7 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui all'art. 18, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.
2. Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Art. 10 – Modifiche agli elaborati di progetto

1. L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche

richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

2. Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste dall'Amministrazione, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, l'Operatore economico affidatario è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

Art. 11- Garanzie della progettazione

L'Operatore economico affidatario, prima del pagamento del saldo di cui all'art. 14, dovrà presentare, a favore della Regione Toscana, la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, così come previsto dagli articoli 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Il progettista si impegna a stipulare polizza responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati per il progetto di messa in sicurezza idraulica del Torrente Canalmagro, pari al 10% dell'importo contrattuale relativo ai lavori progettati.

Art. 12 - Obblighi del progettista

L'Operatore economico affidatario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui a seguito di errori od omissioni nel progetto si verificasse la necessità di procedere a nuova progettazione dei lavori, è obbligato a procedere alla stessa assumendo a suo carico gli interi costi a ciò necessari e senza quindi nessun costo od onere per l'Amministrazione.

Art. 13 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite il sistema **ap@ci**.
2. L'Operatore economico affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema **ap@ci** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto e, in particolare, s'impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema **ap@ci**, o tramite CNS o tramite username e password (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art.14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - per le prestazioni di cui alle lettere A) e B) dell'art. 1 "Oggetto", la fattura potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 13 "Gestione digitale del contratto", dell'esito positivo dell'avvenuta validazione da parte dell'Amministrazione del progetto. Il pagamento, è, in ogni caso, subordinato, alla previa presentazione da parte dell'Operatore economico affidatario della polizza di responsabilità civile professionale di cui agli articoli 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso in cui, alla data di ricevimento

della fattura, l'Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento di cui ai successivi commi del presente articolo decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima.

- per le prestazioni di cui alla lettera C) dell'art. 1 "OGGETTO DELLA RIMODULAZIONE", la fattura potrà essere emessa dall'Operatore economico affidatario solo dopo la comunicazione, effettuata con le modalità di cui al precedente art.13 "Gestione digitale del contratto", dell'avvenuta verifica da parte dell'Amministrazione.

Le fatture elettroniche, intestate a Commissario delegato ex L. 228/2012, C.F.: 94079030485, Piazza Duomo n. 10 - 50100 Firenze dovranno riportare i seguenti riferimenti: Settore Assetto idrogeologico - Dirigente Ing. Gennarino Costabile contabilità speciale n. 5750; CUU PM5WKM; numero e data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa; devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice **CIG4733903C53** e del codice **CUP H69H12000260003**. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario delegato ex L. 228/2012 presso la Regione Toscana – Giunta Regionale vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista al precedente comma, l'Amministrazione non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore economico.

- Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori. Il DURC (o, a seconda dei casi, un documento equivalente) verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC (o, a seconda dei casi, un documento equivalente) fino alla data della sua emissione; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini. L'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del dirigente responsabile del DURC (o, a seconda dei casi, un documento equivalente) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso di subappalto, i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'affidatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, l'Amministrazione applicherà quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010.
- Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e n. 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
- Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/1997.
- L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'Operatore economico dovrà dichiarare nell'offerta economica i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'Operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.
- Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice **CIG 4733903C53** e **CUP H69H12000260003**. Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sulla Banca d'Italia – Tesoreria provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento, o su un diverso conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
- L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con le banche tesoriere dell'Amministrazione verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.
- L'avviso di avvenuta emissione del titolo di spesa sarà inviato alla sede legale dell'Operatore economico.
- L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 15 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 16 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. n. 52/1991.
2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara **CIG 4733903C53** e **CUP H69H12000260003**. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 13 "Gestione digitale del contratto".

Art.17 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata l'Amministrazione.

5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 19 "Trattamento dei dati personali".
6. L'Operatore economico esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.
8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.
9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 18 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora l'Operatore economico affidatario esegua la prestazione in modo non conforme a quanto stabilito dal presente articolato, il dirigente responsabile del contratto, ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010, applicherà una penale a carico dell'operatore stesso, in ragione della gravità dell'inadempienza, fino a un massimo del 10% dell'importo complessivo del corrispettivo professionale.

Nel caso in cui la consegna degli elaborati di cui ai commi 1,2,3,4 dell'art.7 venga effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 7, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 15 giorni di ritardo, pari allo 0,5 ‰ del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo;
- da 15 a 30 giorni di ritardo, pari allo 0,8 ‰ del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo;
- da 30 a 45 giorni di ritardo, pari allo 1 ‰ del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo.

Detta penale giornaliera verrà applicata anche qualora l'esito negativo della verifica o la mancata validazione del progetto sia dovuta a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo o la validazione del progetto.

Se il ritardo persiste oltre il 45esimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Operatore economico, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore economico di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore economico non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione a ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
5. Qualora si giunga a determinare un importo massimo della penale superiore al 10% sul corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione elencata all'art.1, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del DURC (o, a seconda dei casi, un documento equivalente) dell'Operatore economico negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC (o, a seconda dei casi, un documento equivalente) negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010.
7. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:
 - transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 14 "Corrispettivo,

fatturazione e pagamento”;

- subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- cessione di tutto o di parte del contratto;
- utilizzo non autorizzato da parte dell'Operatore economico affidatario, per l'esecuzione della/e prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 3 “Personale per l'esecuzione del servizio”;

8. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, quando il responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Operatore economico concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.P.R. n. 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, l'Amministrazione applica la disciplina prevista dagli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. n. 196/2003, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario delegato ex L. 228/2012, presso la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.
2. L'Operatore economico, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.
3. In particolare si impegna a:
 - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;
 - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
 - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario delegato ex L. 228/2012 presso la Regione Toscana – Giunta Regionale, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 – Recesso

1. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Operatore economico con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Operatore economico affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

2. E' fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

Firmato digitalmente

Per West Systems s.r.l.
(_____)

Per il Commissario Delegato
(Ing. Gennarino Costabile)